



N. 1
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATI – ART. 10 LEGGE 23.12.1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L'anno **DUEMILAquindici**, questo giorno **14** del mese di **febbraio** alle ore **11,15** nella sala del Centro di Educazione Ambientale.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	BACCANTI	BERNARDO
5	MAGNELLI	LEONARDO
6	BELFORTI	MAURIZIO
7	BOSELLI	UMBERTO
8	BERSANI	GIUSEPPE
9	SALOTTI	FABIO
10	SIROSI	ROMINA
11	CAROTTI	FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	RIZZI	SARA

- Assiste il Vice- Segretario Comunale **Dr. Ampollini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il beneficio previsto dalla legge 488 del 23.12.1999 (*legge finanziaria 2000*) art. 12 comma 4 non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accisa, è applicabile ai quantitativi dei combustibili individuati dalla norma ed impiegati nel Comune, o nelle frazioni dei Comuni, non metanizzati ricadenti nella zona climatica E (di cui al D.P.R. 412/93), esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministero delle Finanze, ed individuate annualmente con delibera del Consiglio degli Enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO, quindi, che la norma intende beneficiare i residenti in particolari zone climatiche nelle quali, per motivi meramente climatici per l'appunto, è normale il maggior ricorso a combustibili per riscaldamento, beneficiando della prevista riduzione del livello delle accise anche coloro che utilizzano GPL;

DATO ATTO che con la previsione di cui all'art. 8 comma 10 lett. c n. 4 della legge 448/98 come modificato dalla Legge 488/99, il beneficio è stato esteso anche alle singole frazioni relative a comuni ricadenti nella zona climatica E, sempre che non siano metanizzate, indipendentemente dal regime applicabile al relativo comune e che tale previsione è stata prorogata dalla normativa in vigore;

RILEVATO che questo comune, ricadente nella zona climatica E, non è completamente metanizzato ed ha zone di territorio in cui si ricorre all'utilizzo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto per il riscaldamento;

CONSIDERATO che i centri abitati non metanizzati devono essere annualmente individuati con delibera dell'organo consiliare, da comunicarsi al Ministero delle Finanze e Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato;

CONSIDERATO che le località non raggiunte da centri metanizzati sono diverse in quanto il territorio comunale è ampio e con località non raggiungibili da reti distributive del gas metano se non con interventi e costi insostenibili per il bilancio dell'Ente;

RICHIAMATA l'ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si era già provveduto ad individuare le frazioni che, in quanto non raggiunte da metano possono usufruire del beneficio di cui all'art. 8 comma 10 della legge 488/98 e s.m.;

VISTA la planimetria, acquisita agli atti, relativa all'impianto gasdotto del territorio comunale comprese le zone che si trovano al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, che si **allega** al presente atto;

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art 49 del Dlgs 18 8 2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 8 comma 10 lettera c), della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., le seguenti frazioni e località che, alla data odierna, **non risultano servite dalla rete di distribuzione gas metano**:

- **CASE SPARSE ZONA CASTELL'ARQUATO**
- **CASE SPARSE ZONA VIGOLO MARCHESE**
- **LOC. DOPPI**
- **COSTA SCARAMUZZA**
- **SABBIONARA**
- **VALLARO**
- **MONTAGNANO**
- **CASE SPARSE ZONA SAN LORENZO - parte**
- **MORIGNANO**
- **CASTELLANA**
- **BACEDASCO ALTO**
- **CASE SPARSE ZONA BACEDASCO**
- **PAOLINI**
- **MARTANI**
- **SPEDALE**
- **RIVA**
- **FERRI**
- **COSTA STRADIVARI**

DI DARE ATTO che le zone facenti parte del centro abitato in cui ha sede la casa comunale non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla Legge n.488/1999 e s.m.i. per le zone non metanizzate, stante la mancata proroga, in sede di Legge finanziaria 2011, delle agevolazioni individuate dall'art.3 , comma 2, della L. n. 488/2001;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATI – ART. 10 LEGGE 23.12.1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

arch . F. GOZZI

.....
.....
.....

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

.....
.....
.....
.....
.....

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 1 del 14 2 15

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **24 2 15..** .

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....